

Iter 7471/21 DETERMINAZIONE N. DPD/154

del	17/06/2021	
ucı	1 // 00/ 4041	

DIPARTIMENTO Agricoltura

SERVIZIO Sviluppo Locale ed Economia Ittica

UFFICIO Leader e strategia "Aree Interne"

OGGETTO: **PSR Abruzzo 2014-2020** – Sottomisura 19.2. Modifica bandi (beneficiari GAL) per semplificazione delle procedure ed accelerazione della spesa.

LA DIRETTRICE

VISTI:

- Reg. (CE) 18-7-2018 n. 2018/1046/UE/Euratom REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del

- Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, con particolare riferimento all'articolo 48;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 Presa d'atto";
- le Linee Giuda sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9/05/2019;
- la DGR n. 174 dell'8/04/2019 recante l'Aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012;
- il Manuale delle Procedure del PSR 2014/2020 con particolare riferimento all'Allegato B, approvato con la determinazione n. DPD/164 del 21/05 /2020, e s.m.i.;
- la convenzione consolidata di cui alla determinazione n. DPD/15 del 12/02/2020, sottoscritta dall'AdG e da ciascun GAL;

DATO ATTO CHE:

- l'Allegato B del Manuale delle Procedure, approvato con la determinazione DPD/164 del 21/05 /2020, al par. 1.1.2 "Ammissibilità ed eleggibilità delle spese" punto 4, stabilisce che "Quanto alle domande di pagamento, il primo acconto può essere presentato quando la spesa rendicontata è pari o superiore al 30% dell'anticipazione ricevuta nel caso della sottomisura 19.4, o del contributo concesso per le altre sottomisure. La somma delle domande di anticipazione e degli acconti non può superare il 90% del contributo concesso";
- i Bandi in attuazione della sottomisura 19.2, all'art. 12 "Presentazione delle domande di pagamento", stabiliscono che i GAL possono presentare fino a tre domande di pagamento in Acconto (SAL) per le spese sostenute. La/e domanda/e di acconto può/possono essere prodotta/e se la spesa sostenuta e rendicontata è almeno superiore al 30% e fino al massimo del 90% dell'aiuto concesso;
- il Bando in attuazione della sottomisura 19.3, approvato con determinazione n. DPD022/37 del 22/07/2020, all'art. 14 stabilisce che:
 - 1. Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e ridurre le eventuali difficoltà di accesso al credito, si prevede l'erogabilità di massimo n. 3 acconti, il primo dei quali può essere presentato quando la spesa rendicontata è pari o superiore al 30% della spesa ammessa in concessione.
 - 2. La sommatoria delle somme erogate a titolo di acconto **non può in nessun caso eccedere il limite** massimo **del 90**% del contributo totale concesso.
- la convenzione sottoscritta dalla citata AdG con ciascun GAL, all'art. 5 prevede che da parte dei GAL "possono essere prodotte una o più domande di pagamento di SAL al raggiungimento di percentuali di avanzamento di almeno il 30% della spesa preventivata nel piano d'azione definitivo, e una domanda di saldo finale";

- i GAL, in occasione dell'incontro del 08/04/2021 con l'AdG del PSR 2014/2020 Abruzzo, hanno preventivato uno stato di avanzamento fisico e finanziario, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, finalizzato al monitoraggio rafforzato previsto dall'AdG del PSR 2014/2020 Abruzzo;
- i GAL, in occasione e seguito dello stesso incontro, con e-mail del 22/04/2021, in forma condivisa, hanno chiesto di apportare alcune modifiche nei suddetti documenti programmatori regionali, relativamente alle condizioni di presentazione delle domande di acconto (SAL) a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.3 del PSR, anche ai fini della accelerazione della spesa e del raggiungimento del target di cui al citato allegato 1;
- i suddetti bandi attuativi della sottomisura 19.2, tra le condizioni relative alle domande di pagamento di cui all'art. 12-comma 3, annoverano la lettera f) "dichiarazioni liberatorie da parte di fornitori". Tuttavia gli stessi bandi prevedono esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili, escludendo l'utilizzo di contanti, e la presentazione degli estratti conto bancari, a dimostrazione dei pagamenti medesimi. Pertanto, le citate Dichiarazioni Liberatorie possono essere considerate assolutamente pleonastiche e quali appesantimento burocratico ingiustificato, attesa la tracciabilità esistente dei pagamenti ai fornitori;

RITENUTO di poter accettare e condividere le suddette richieste dei GAL relative alle domande di acconto, nonché opportuno eliminare i riferimenti alle Dichiarazioni Liberatorie di cui sopra, soprattutto al fine di consentire ai GAL, per la conseguente maggiore fluidità delle procedure istruttorie delle domande, di velocizzare la spesa e di garantire il rispetto del cronoprogramma in allegato 1, nonché i relativi futuri aggiornamenti legati al monitoraggio rafforzato del PSR 2014/2020;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere alla modifica dei citati documenti programmatori come segue:

- 1. nell'Allegato B del Manuale delle Procedure, al par. 1.1.2 "Ammissibilità ed eleggibilità delle spese" il punto 4 è così modificato: "Quanto alle domande di pagamento, possono essere presentate una o più domande di acconto il primo dei quali, nel caso della sottomisura 19.4, può essere presentato quando la spesa rendicontata è pari o superiore al 30% dell'anticipazione ricevuta. La somma delle domande di anticipazione e degli acconti non può superare il 90% del contributo concesso per ciascuna domanda di sostegno cui i pagamenti si riferiscono.";
- 2. in tutti i bandi attuativi della sottomisura 19.2, con beneficiari i GAL, l'art. 12 "Presentazione delle domande di pagamento", relativamente alla presentazione delle domande di acconto e di saldo, è così modificato: "A seguito dell'approvazione delle domande di sostegno, ogni GAL può presentare una o più domande di pagamento. La sommatoria delle somme richieste a titolo di acconto (SAL) non può in nessun caso eccedere il 90% del contributo totale concesso per la corrispondente domanda di sostegno.":
- 3. nel Bando di attuazione della sottomisura 19.3, approvato con determinazione n. DPD022/37 del 22/07/2020, all'art. 14, il punto 1 "I. Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e ridurre le eventuali difficoltà di accesso al credito, si prevede l'erogabilità di massimo n. 3 acconti, il primo dei quali può essere presentato quando la spesa rendicontata è pari o superiore al 30% della spesa ammessa in concessione", è soppresso;
- 4. nello stesso Bando relativo alla sottomisura 19.3, all'art. 14, il punto 2 è così modificato: "A seguito dell'approvazione delle domande di sostegno, ogni GAL può presentare una o più domande di pagamento. La sommatoria delle somme richieste a titolo di acconto (SAL) non può in nessun caso eccedere il 90% del contributo totale concesso per la corrispondente domanda di sostegno.";

5. negli stessi bandi di cui al precedente punto 2, all'art. 12-comma 3, la lettera f) "dichiarazioni liberatorie da parte di fornitori" è soppressa;

VISTA la L.R. n.77/99,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere, in autotutela, alla modifica dei documenti programmatori citati in premessa come segue:
 - 1) nell'Allegato B del Manuale delle Procedure, al par. 1.1.2 "Ammissibilità ed eleggibilità delle spese" il punto 4 è così modificato: "Quanto alle domande di pagamento, possono essere presentate una o più domande di acconto la prima delle quali può essere presentata, limitatamente alla sottomisura 19.4, quando la spesa rendicontata è pari o superiore al 30% dell'anticipazione ricevuta. La somma delle domande di anticipazione e degli acconti non può superare il 90% del contributo concesso per ciascuna domanda di sostegno cui i pagamenti si riferiscono.";
 - 2) in tutti i bandi attuativi della sottomisura 19.2, con beneficiari i GAL, all'art. 12 "Presentazione delle domande di pagamento", relativamente alla presentazione delle domande di acconto e di saldo, è così modificato: "A seguito dell'approvazione delle domande di sostegno, ogni GAL può presentare una o più domande di pagamento. La sommatoria delle somme richieste a titolo di acconto (SAL) non può in nessun caso eccedere il 90% del contributo totale concesso per la corrispondente domanda di sostegno.";
 - 3) il Bando di attuazione della sottomisura 19.3, approvato con determinazione n. DPD022/37 del 22/07/2020, all'art. 14, il punto 1. "1. Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e ridurre le eventuali difficoltà di accesso al credito, si prevede l'erogabilità di massimo n. 3 acconti, il primo dei quali può essere presentato quando la spesa rendicontata è pari o superiore al 30% della spesa ammessa in concessione", è soppresso;
 - 4) nello stesso Bando relativo alla sottomisura 19.3, all'art. 14, il punto 2 è così modificato: "A seguito dell'approvazione delle domande di sostegno, ogni GAL può presentare una o più domande di pagamento. La sommatoria delle somme richieste a titolo di acconto (SAL) non può in nessun caso eccedere il 90% del contributo totale concesso per la corrispondente domanda di sostegno."
 - 5) negli stessi bandi di cui al precedente punto 2, all'art. 12-comma 3, la lettera f) "dichiarazioni liberatorie da parte di fornitori" è soppressa;
- di pubblicare la presente determinazione ai GAL per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti dei dirigenti" e nella sottosezione dedicata all'Agricoltura;
- di considerare parte integrante del presente provvedimento l'allegato 1 composto da n. 1 facciata.

La Direttrice – Autorità di Gestione PSR Dott.ssa Elena SICO

Certificatore Aruba S.p.A. Firmato digitale n. 6130940002309000 Validità 28/07/2022

> Il Dirigente del Servizio Dott. Francesco Di Filippo

Firmato digitalmente

L'estensore Francesco Bozzelli Firmato elettronicamente Il Responsabile dell'Ufficio Dott. Francesco Bozzelli Firmato elettronicamente